



AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 82/2018

Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S.6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. -
aggiornamenti *ex art. 43, comma 5 e ss. delle Norme Tecniche di Attuazione - Regione Lazio* -
aggiornamento dell'*Atlante delle situazioni a rischio da frana* nel comune di Saracinesco (RM) -
loc. Le Roscelle

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «*Norme in materia ambientale*» ed in particolare l'art. 63, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*», che al comma 3 prevede che «*con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ...sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, ...nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionali e interregionali*»; al comma 4 prevede che «*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche*

delle medesime Autorità. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

- altresì, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che al comma 11 prevede: «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»;
- l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui «il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017) recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;
- in particolare, l'art. 12 del citato decreto ministeriale che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”, incaricando i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e, al comma 7, dispone che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino, ...e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, ...sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali”;



- la nota prot n. 5872 del 14 marzo 2017 e successiva nota prot. n. 10220 del 17 maggio 2017, con le quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque –, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito all'approvazione degli atti di pianificazione di bacino;
- il D.P.C.M. 10 novembre 2006 recante *“approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico – P.A.I.”* ed il D.P.C.M. 10 aprile 2013 recante *“approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio funzionale – P.S.6 – per l'assetto idrogeologico – PAI – primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 126 del 18 luglio 2012”*;
- il D.P.C.M. 11 giugno 2015 di approvazione della sostituzione, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere nella seduta del 23 dicembre 2013 con deliberazione n. 128/2013, del comma 5 dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di assetto idrogeologico – VI stralcio funzionale – P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. con la seguente disposizione: *“Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:*
 - a) *avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;*
 - b) *modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo;*
- il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante *Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016, in vigore a far data del 14 giugno 2018.*

Posto che:

- la citata disposizione, novellata con il D.P.C.M. 11 giugno 2015, prevede specifiche procedure, forme, termini e modalità per le modificazioni delle aree individuate dal P.A.I., da operarsi con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere.

Considerato che:




- con decreto segretariale n. 50 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., è stato proposto l'aggiornamento della banca dati dell'*Atlante delle situazioni a rischio di frana* con l'inserimento di una nuova area a rischio da fenomeno gravitativo "molto elevato" R4 in comune di Saracinesco (Città metropolitana di Roma Capitale) – loc. Le Roscelle, recante codice DS104, come individuata e meglio rappresentata nella cartografia allegata quale parte integrante al citato decreto, in aggiornamento e sostituzione della corrispondente cartografia precedentemente allegata al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013;
- a seguito dell'emanazione del citato decreto segretariale sono stati eseguiti i prescritti adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 43, comma 5 *quinquies* - pubblicazione avviso nel B.U.R. Lazio n. 52 del 26 giugno 2018 - concedendo il termine di giorni 30 per la consultazione e l'eventuale proposizione di osservazioni;
- successivamente alla pubblicazione del citato avviso ed entro il termine ivi indicato non sono pervenute osservazioni.

Ritenuto, pertanto, che:

- le proposte di modifica del citato Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), avviate prima dell'entrata in vigore del DPCM 4 ottobre 2018 debbano essere formalizzate mediante decretazione del Segretario Generale;
- si può procedere all'aggiornamento in via definitiva del P.A.I. vigente.

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del *Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico – P.A.I.*, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 10 novembre 2006, così come sostituito con D.P.C.M. 11 giugno 2015, è disposto l'aggiornamento della banca dati dell'*Atlante delle situazioni a rischio di frana* con l'inserimento di una nuova area a rischio da fenomeno gravitativo "molto elevato" R4 in comune di Saracinesco (Città metropolitana di Roma Capitale) – loc. Le Roscelle, recante codice DS104, come individuata e meglio rappresentata nella cartografia allegata quale parte integrante al presente decreto, in aggiornamento e sostituzione della corrispondente cartografia precedentemente allegata al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. 10 novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013.

ART. 2

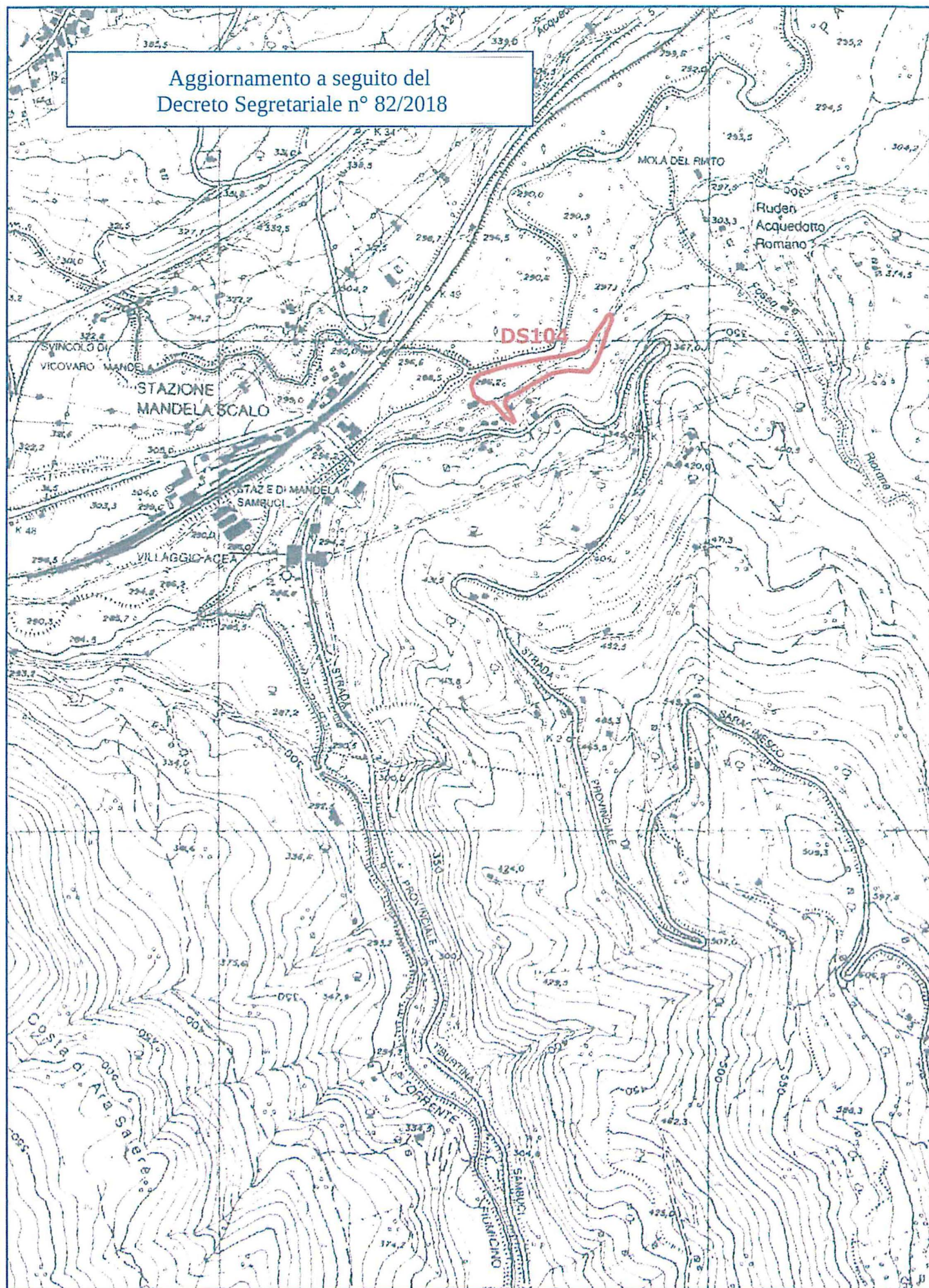
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 43 comma 5 *octies* delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., costituiscono immediata variante di piano con gli effetti previsti dall'art. 4 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione.
2. Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e si dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, 9 agosto 2018



Il Segretario Generale
(Erasmus D'Angelis)

Aggiornamento a seguito del
Decreto Segretariale n° 82/2018



Autorità di Bacino



del Fiume Tevere

Comune di Saracinesco (Rm)
Località Le Roscelle

C.T. R.:

scala 1:10.000

aggiornamento

R4 R3 R2 R1

PAI vigente

R4 R3 R2

